

TRIBUNALE DI BARI

Terza Sezione Penale Sezione del Riesame e delle misure di prevenzione

Al Dirigente di Cancelleria Dott.ssa Caterina Natale

Alla cancelleria del Tribunale del Riesame

E, p.c. al Presidente del Tribunale Dott. D. De Facendis

OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI e MODALITA' DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE FERIALE.

Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno dare indicazioni in merito all'assegnazione dei procedimenti, e riassumere brevemente le competenze della sezione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dei termini processuali (art.240 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.).

ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Si richiama il **decreto n. 62/2020 del Presidente del Tribunale** nella parte in cui prevede che:

il 27 e 30 luglio, il 3 e 7 settembre - considerato il prevedibile maggior numero di procedimenti da trattare - sono stati previsti due collegi per il tribunale del riesame in ciascuna delle giornate di lunedì e giovedì (come nel periodo ordinario).

In tali giorni, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza di situazioni di incompatibilità dei giudici che ordinariamente fanno parte delle sezioni dibattimentali, l'assegnazione dei procedimenti avverrà come segue:

*al collegio formato da magistrati della terza sezione penale saranno assegnati i procedimenti provenienti dal **circondario del Tribunale di Bari**; all'altro collegio, formato da magistrati delle sezioni dibattimentali, saranno assegnati procedimenti provenienti dai **circondari dei Tribunali di Foggia e di Trani**.*

All'assegnazione dei procedimenti per entrambi i collegi (A e B) provvederà il **Presidente della III Sezione Penale nel periodo di turno 27 luglio/1° agosto.**

Nei periodi di assenza per ferie del Presidente di Sezione, e nei periodi di funzionamento di due collegi, la Cancelleria provvederà a distribuire i fascicoli di Foggia e Trani sul collegio B ed i fascicoli di Bari sul Collegio A. Il Presidente della Sezione Unica Penale provvederà ad assegnare i fascicoli ai colleghi componenti il collegio A ed il collegio B. Nei periodi di operatività di un solo Collegio, all'assegnazione dei procedimenti provvederà il Presidente del Collegio.

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

- 1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:**
"Art. 2. – In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad **imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.** La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei **procedimenti per reati di criminalità organizzata.**"

E' evidente dunque che tutti i termini sono sospesi, nel periodo 1-31 Agosto. In tutti i casi di sospensione, l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia. Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei predetti procedimenti solo a partire dal 1° settembre rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di deposito concordandone il numero con il Presidente della Sezione.

LA SOSPENSIONE NON OPERA:

- 1) Per i procedimenti penali che attengono a reati di criminalità organizzata.** La sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art.240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., deve essere esclusa nei procedimenti di criminalità organizzata tanto di **stampo mafioso (416 BIS C.P. O CONTESTAZIONE del 416 bis .1 c.p. già art. 7 D. L. 1991 n. 152)** quanto in quelli aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nella fattispecie delittuosa di cui all'art.416 c.p. o contemplate da leggi speciali (**ART. 74 D.P.R. 309/1990**).
- 2) La deroga** alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall'art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, **riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali (Cass. 2016/6797 terza sezione); e si deve applicare anche ai sequestri per reati tributari se commessi nell'ambito previsto dalla norma (Cass. 2019 n. 146 quarta Sezione).**

3) IN SINTESI:

RIESAME ed APPELLI REALI

Con riferimento

- 1) alla richiesta di riesame reale del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.322 cpp, come previsto dall'art.324 Cpp;
- 2) alla richiesta di riesame reale ai sensi dell'art.355 comma terzo cpp, come previsto dall'art 324 cpp, avverso i decreti di sequestro probatorio o di convalida di sequestro probatorio emessi dal P.M ;
- 3) all'appello reale ai sensi dell'art.322-bis cpp

Tutti i termini sono sospesi nel periodo 1-31 agosto, ad eccezione dei SOLI procedimenti penali attinenti a reati di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

IN TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI (diversi da quelli di CRIMINALITA' ORGANIZZATA) l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

RIESAME ed APPELLI PERSONALI

Con riferimento

- 1) al riesame delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 309 cpp (cui sono omologate le misure di sicurezza provvisorie ex Art.313 cpp);
- 2) all'appello ai sensi dell'art.310 cpp avverso le ordinanze emesse dal Giudice della Cautela,

OCCORRE DISTINGUERE

1) SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA
il ricorso **PUO'** essere trattato

2) SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA
MA VI E' un'espressa **RINUNCIA**
dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **PUO'** essere trattato

3) SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA
E NON VI E' un'espressa **RINUNCIA**
dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **NON PUO'** essere trattato

4) SE IL RICORSO **NON CONCERNE DETENUTI** (ma MISURE COERCITIVE non custodiali o INTERDITTIVE)

E si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

il ricorso **PUO'** essere trattato

5) SE IL RICORSO NON CONCERNE DETENUTI (ma MISURE COERCITIVE non custodiali o INTERDITTIVE)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

il ricorso **NON PUO'** essere trattato, e l'**eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.**

La RINUNCIA

1) La rinuncia alla sospensione dei termini, lì dove è prevista, deve **essere espressa ed inequivoca;**

2) nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, deve pervenire da parte di entrambi i Legali.

3) Se la rinuncia avviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.

4) **La sola proposizione dell'istanza in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima. (Cass. 2016/5730).** Conseguentemente, qualora le richieste di riesame o appello di soggetti in condizione di detenzione carceraria (ovvero di arresti domiciliari) non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data dal 1° settembre 2020;

5) Nel caso in cui la dichiarazione di RINUNCIA PERVENGA da parte dei difensori (o dall'indagato) IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA IMPUGNAZIONE tutti i termini cominceranno a decorrere dalla suddetta rinuncia.

DIRITTO DI COMPARIZIONE

Per i riesami

Va premesso che la disciplina sull'esercizio del diritto di comparizione dinanzi al giudice del riesame trova applicazione nei confronti dell'imputato detenuto o internato ovvero sottoposto a misura coercitiva in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza. Fuori da questi casi e, dunque, in presenza di una misura coercitiva che non limiti tale possibilità, nessuna limitazione alle modalità di esercizio del diritto può essere correlata alla disciplina in esame.

Si legge in **Cass. Sez. Unite 11803/2020** *“tratto essenziale della disciplina introdotta dalla novella, infatti, è il pieno riconoscimento del diritto dell'imputato a comparire dinanzi al giudice del riesame e, con esso, il superamento di qualsiasi differenza nella disciplina della partecipazione all'udienza di riesame correlata al luogo di detenzione: sia al detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, sia al detenuto entro la medesima circoscrizione, è assicurato il diritto di comparire personalmente dinanzi al tribunale della libertà, a condizione che la relativa istanza sia stata avanzata con la richiesta di riesame.* La Suprema Corte ha così enunciato in seguente principio di diritto: *«Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento al sensi de//art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen .*

Pertanto:

1)per la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura limitativa, che abbia chiesto CON L'ISTANZA DI RIESAME, di partecipare all'udienza, anche per il tramite del difensore, sarà disposto **ordine di traduzione** (sia nel distretto che fuori distretto);

2)per la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura limitativa, che abbia chiesto CON L'ISTANZA DI RIESAME, di partecipare all'udienza, anche per il tramite del difensore, e che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. o si trova in possesso dei requisiti indicati dall'art. 146 bis comma 1 bis e comma 1 quater, sarà disposta **la partecipazione a distanza** mediante collegamento audiovisivo (sia nel distretto che fuori distretto);

DIRITTO DI COMPARIZIONE per gli appelli

In applicazione dell'art. 127 comma 3 c.p.p.:

1)se l'appellante chiede di essere sentito personalmente e **NON** è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, sarà disposto **ordine di traduzione**

2)se l'appellante chiede di essere sentito personalmente e **NON** è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, e si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. o si trova in possesso dei requisiti indicati dall'art. 146 bis comma 1 bis e comma 1 quater, sarà disposta **la partecipazione a distanza** mediante collegamento audiovisivo

3) se l'appellante chiede di essere sentito personalmente ed E' detenuto o **internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice**, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza.

PRESENTAZIONE ISTANZE DI RIESAME E di APPELLO

Si ritiene di rappresentare che i provvedimenti organizzativi del Presidente di Sezione, adottati nel periodo emergenziale, hanno **cessato la loro efficacia in data 30.6.2020**;

pertanto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (cfr. delibera Consiglio dei Ministri 31.1.2020), troveranno applicazione le misure organizzative fissate nei punti successivi:

1) i procedimenti saranno **trattati "in presenza" ed in orari opportunamente distanziati** per evitare assembramenti o contatti ravvicinati;

2) **la partecipazione delle persone detenute** sarà assicurata con le modalità innanzi indicate;

3) NON E' PIU' garantita la *possibilità di presentare gli atti di riesame o appello con lo strumento della email istituzionale*;

4) **le istanze di riesame e di appello saranno presentate tramite raccomandata o depositate personalmente dall'interessato in cancelleria con modalità cartacee**, PREVIA PRENOTAZIONE – telefonica o telematica, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico.

Si apponga il presente avviso sul sito del Tribunale, all'ingresso del Tribunale, sulle porte delle aule di udienza e della Cancelleria.

Si comunichi il suddetto avviso al p.m. mediante comunicazione interna, ed ai difensori mediante comunicazione ai CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI-TRANI-FOGGIA ed alle CAMERE PENALI DI BARI-TRANI-FOGGIA.

Bari 22.7.2020

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giulia Romanazzi

